



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 31/08/2026

**OGGETTO: 1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028
AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE CAPACITA' ASSUNZIONALE PROGRAMMAZIONE DELLE
ASSUNZIONI E DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.**

L'anno **2026** addì **31** del mese di **Agosto** alle ore 16.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Incarico	Presente
FRANCESCO AURIEMMA	Sindaco	SI
GIANNETTI MIRKO	Vice Sindaco	In Videoconferenza
QUERCI DAVID	Assessore	NO

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Lieto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO AURIEMMA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: 1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028 AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE CAPACITA' ASSUNZIONALE PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI E DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), relativo alle competenze della Giunta comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli artt. 2, 4, 6, 6-ter, 30, 33, 34-bis, 35 e 36;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente ai Comuni in possesso dei requisiti previsti dalla medesima disposizione di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, previa autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 33, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 6, recante disposizioni in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227";

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali e, in particolare, il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto CCNL in materia di periodo di prova e conservazione del posto;

VISTO, altresì, l'art. 15, comma 7, del medesimo CCNL, ai sensi del quale, nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'Ente può conferire al personale utilizzato un incarico di Elevata Qualificazione ai sensi del medesimo articolo, secondo le condizioni ivi previste;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27 marzo 2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

DATO ATTO che il PIAO costituisce lo strumento unitario di programmazione dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente e che comprende la programmazione del fabbisogno di personale;

DATO ATTO che, nell'ambito del PIAO, la programmazione del fabbisogno di personale è contenuta nella **Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale"**, alla quale è collegato l'allegato **"3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale"**;

DATO ATTO che l'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con la programmazione finanziaria, individuando le risorse finanziarie destinate alla relativa attuazione e perseguendo l'ottimale distribuzione delle risorse umane;

DATO ATTO che il D.P.R. n. 81/2022 e il D.M. n. 132/2022 hanno disciplinato il coordinamento tra gli strumenti di programmazione precedentemente autonomi e il PIAO;

DATO ATTO che l'art. 6 del D.M. n. 132/2022 consente alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti di predisporre la sottosezione relativa al fabbisogno di personale secondo le modalità semplificate previste dalla normativa;

DATO ATTO che il Comune di Montecatini Val di Cecina, ente con popolazione inferiore a 50 dipendenti, ha approvato il PIAO 2026-2028, nel quale è inserita la programmazione del fabbisogno di personale;

DATO ATTO che il documento di programmazione vigente evidenzia una consistenza di personale pari a 16 unità al 31 dicembre 2025 e contiene la programmazione delle cessazioni e delle assunzioni per il triennio 2026-2028;

DATO ATTO che l'Ente ha approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 aprile 2026;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione del PIAO 2026-2028 e del Rendiconto della gestione 2025, si sono verificati mutamenti nella situazione del personale e nelle esigenze organizzative dell'Ente tali da rendere necessario procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale;

Situazione dell'Area Tecnica e conservazione del posto

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 3 agosto 2026 al n. 7190, con la quale il personale di questo Ente, matricola n. 85 dipendente a tempo indeterminato del Comune, inquadrato nell'Area degli Istruttori, con profilo professionale di "Istruttore Tecnico", assegnato all'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 2026, a seguito della vincita di una procedura concorsuale presso altra Amministrazione comunale, chiedendo contestualmente di avvalersi del diritto alla conservazione del posto presso questa Amministrazione per la durata del periodo di prova presso l'Amministrazione di destinazione;

DATO ATTO che il predetto dipendente sarà assunto presso altra Amministrazione comunale e che il relativo rapporto di lavoro è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi;

VISTO l'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, ai sensi del quale il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro Ente o Amministrazione, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione;

DATO ATTO, pertanto, che il dipendente matricola n. 85 beneficia della conservazione del posto presso questa Amministrazione per la durata di sei mesi, corrispondente al periodo di prova previsto presso l'Amministrazione comunale di destinazione;

CONSIDERATO che la temporanea assenza del dipendente determina una situazione di particolare esigenza organizzativa nell'ambito dell'Area Tecnica, con specifico riferimento alle attività e ai procedimenti afferenti ai Servizi di Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente;

CONSIDERATO, altresì, che risulta necessario garantire la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa, assicurando il presidio delle funzioni tecniche, il coordinamento delle attività dell'Area e la prosecuzione dei procedimenti amministrativi in corso, anche previa redistribuzione dei compiti assegnati al dimissionario tra i dipendenti già in servizio presso l'area tecnica;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere, per un periodo massimo di sei mesi e per un impegno non superiore a 12 ore settimanali, l'utilizzo di personale appartenente ad altra Amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che l'utilizzo del predetto personale avverrà al di fuori dell'orario ordinario di lavoro svolto presso l'Amministrazione di appartenenza e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposi, ferie, incompatibilità e conflitto di interessi;

CONSIDERATO che, ove il personale utilizzato sia inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e ricorrano i relativi presupposti organizzativi, l'Ente potrà procedere al conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

DATO ATTO che il trattamento economico e ogni altro aspetto relativo all'utilizzo del personale saranno disciplinati con apposito atto gestionale e/o contratto, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile;

Capacità assunzionale

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e il D.M. 17 marzo 2020;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020 distingue i Comuni in fasce demografiche e determina, per ciascuna fascia, il valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

RILEVATO che il Comune di Montecatini Val di Cecina, sulla base della popolazione risultante al 31 dicembre 2025, pari a 1.696 abitanti, appartiene alla fascia demografica b), da 1.000 a 1.999 abitanti;

DATO ATTO che per la fascia demografica b) il valore soglia di cui alla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 è pari al 28,60%;

VISTO il prospetto di calcolo delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2023-2025, al netto del FCDE, dal quale risulta una media delle entrate correnti pari a € **3.283.997,95** come di seguito specificato:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2023	2024	2025
Dati da consuntivi approvati	3.868.144,52 a)	3.061.262,73 b)	3.219.368,16 c)
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2026	98.927,19 d)	98.927,19 d)	98.927,19 d)
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	3.283.997,95 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		

DATO ATTO che la spesa di personale rilevante ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risultante dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2025, ammonta a **€ 641.769,81**;

VERIFICATO che il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE è pari a: **€ 641.769,81 / € 3.283.997,95 = 19,54% circa**;

RILEVATO, pertanto, che il Comune si colloca al di sotto del valore soglia del 28,60% previsto per la propria fascia demografica e rientra nella categoria dei Comuni con rapporto di spesa di personale inferiore al valore soglia;

DATO ATTO che lo spazio finanziario teorico fino al raggiungimento del valore soglia è determinato come segue:

$$€ 3.283.997,95 \times 28,60\% = € 939.223,41$$

$$€ 939.223,41 - € 641.769,81 = € 297.453,60$$

e che, pertanto, lo spazio finanziario teorico disponibile, sulla base dei dati sopra indicati, è pari a **€ 297.453,60**;

PRECISATO, tuttavia, che tale importo costituisce uno spazio finanziario teorico massimo e non equivale automaticamente alla possibilità di procedere all'integrale assunzione di personale, dovendosi verificare, per ciascuna assunzione, la sostenibilità pluriennale della relativa spesa, la coerenza con il bilancio, il PIAO, il DUP, i vincoli finanziari applicabili e le altre condizioni previste dalla legislazione vigente;

PRECISATO, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non trova più applicazione il limite percentuale transitorio della Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, la cui efficacia era prevista in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, e che pertanto il precedente calcolo fondato sul 33% della spesa 2018 non deve essere utilizzato per la programmazione 2026-2028;

DATO ATTO che la maggiore spesa per le assunzioni effettuate entro i limiti del D.M. 17 marzo 2020 non rileva, alle condizioni previste dalla normativa, ai fini del limite storico di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, fermo restando il rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica e la sostenibilità pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Ricognizione delle eccedenze

VISTO l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;

DATO ATTO che i Responsabili delle strutture dell'Ente hanno effettuato la ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;

DATO ATTO che, sulla base delle attestazioni acquisite agli atti, non risultano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale tali da imporre l'attivazione delle procedure previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla programmazione delle assunzioni di cui al presente atto;

Programmazione delle cessazioni e delle assunzioni

CONSIDERATO che nel 2026 è previsto il collocamento a riposo di un dipendente appartenente all'Area degli Operatori Esperti, con decorrenza dal 1° ottobre 2026;

RITENUTO necessario procedere alla relativa sostituzione, al fine di garantire la continuità dei servizi comunali;

CONSIDERATO che nel 2027 sono previste ulteriori cessazioni per collocamento a riposo di personale appartenente all'Area degli Operatori Esperti e all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

RITENUTO, alla luce delle esigenze organizzative rappresentate dai Responsabili delle strutture e nelle more della definizione di una più complessiva riorganizzazione dell'Ente, di programmare le assunzioni previste nell'allegato **“3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale”**;

DATO ATTO che, per l'anno 2026, la precedente previsione di assunzione di n. 1 Operatore Esperto programmata per gennaio 2027 viene anticipata al 1° novembre 2026, in conseguenza del collocamento a riposo dell'unità con decorrenza 1° ottobre 2026;

DATO ATTO, altresì, che viene confermata la previsione di assunzione di n. 1 Operatore Esperto programmata per marzo 2027;

DATO ATTO che la programmazione complessiva tiene conto delle cessazioni previste nel triennio e delle esigenze organizzative dell'Ente;

PRECISATO che le modalità di reclutamento saranno individuate dai competenti uffici nella successiva fase gestionale, nel rispetto della normativa vigente, del CCNL, del regolamento comunale sull'accesso agli impieghi e degli eventuali adempimenti preliminari prescritti dalla legge, ivi compresa la verifica della disciplina di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ove applicabile;

Lavoro flessibile e art. 1, comma 557, legge n. 311/2004

RICHIAMATO l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui il ricorso a forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è consentito nei casi e alle condizioni previste dalla legge e per esigenze temporanee o eccezionali;

RITENUTO necessario assicurare, nelle more della definizione della posizione del dipendente interessato dal periodo di prova e comunque per il periodo strettamente necessario, la continuità delle funzioni tecniche dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di prevedere il ricorso, per un periodo massimo di sei mesi e comunque entro il limite massimo di 12 ore settimanali, all'utilizzo di personale appartenente ad altra amministrazione locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

PRECISATO che tale istituto non costituisce una nuova assunzione a tempo indeterminato e dovrà essere attivato esclusivamente previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e mediante apposito successivo atto gestionale;

DATO ATTO che l'utilizzo dovrà avvenire al di fuori dell'orario ordinario di lavoro svolto presso l'amministrazione di appartenenza e nel rispetto della normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, ferie, incompatibilità e conflitto di interessi;

DATO ATTO che l'eventuale rapporto dovrà essere qualificato e contabilizzato secondo la disciplina effettivamente applicabile, senza qualificare automaticamente l'istituto come rapporto di lavoro a termine;

DATO ATTO che, prima dell'attivazione, il Responsabile competente dovrà verificare il rispetto dei limiti di spesa eventualmente applicabili, compreso il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nonché ogni eventuale esclusione o regime speciale risultante dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile applicabile al caso concreto;

Limite storico di spesa

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, determinato secondo le modalità applicabili all'Ente, è pari a **€ 612.685,73**;

DATO ATTO che il rispetto del limite deve essere verificato sulla base dell'apposito prospetto allegato, tenendo conto delle componenti di spesa espressamente escluse dalla normativa e della sterilizzazione prevista per la maggiore spesa derivante dalle assunzioni effettuate nei limiti del D.M. 17 marzo 2020;

DATO ATTO, altresì, che l'effettiva sostenibilità delle assunzioni programmate dovrà essere verificata con riferimento agli stanziamenti del bilancio 2026-2028 e alle relative proiezioni pluriennali;

Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente

RILEVATO che il PIAO 2026-2028 attualmente vigente contiene già la programmazione del fabbisogno di personale e che, per il 2026 e il 2027, prevedeva una diversa articolazione delle risorse umane;

CONSIDERATO che le sopravvenute dimissioni del dipendente dell'Area Tecnica, la conseguente conservazione del posto durante il periodo di prova, il collocamento a riposo di personale dell'Area degli Operatori Esperti e le ulteriori cessazioni previste costituiscono elementi nuovi e concreti idonei a giustificare l'aggiornamento della programmazione;

RITENUTO, pertanto, di modificare e aggiornare direttamente la programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO 2026-2028, mediante il presente provvedimento e il relativo allegato **“3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale”**;

DATO ATTO che la programmazione aggiornata dovrà essere coordinata con il DUP 2026-2028, con il bilancio di previsione 2026-2028, con il PEG e con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente;

Parere dell'Organo di revisione

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, ai sensi del quale l'organo di revisione deve accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, in materia di asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Regolarità tecnica e contabile

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- dal Responsabile competente in materia di personale, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile e alla compatibilità finanziaria della programmazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI RICHIAMARE** la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27 marzo 2026, con la quale è stato approvato il PIAO 2026-2028.
- 3) **DI DARE ATTO** che, a seguito delle sopravvenute esigenze organizzative e delle modifiche intervenute nella situazione del personale dell'Ente, si rende necessario aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO 2026-2028.
- 4) **DI DARE ATTO** che non risultano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, sulla base delle attestazioni acquisite dai Responsabili delle strutture dell'Ente.

- 5) **DI DARE ATTO** che il Comune di Montecatini Val di Cecina appartiene alla fascia demografica b) prevista dal D.M. 17 marzo 2020, avendo una popolazione di 1.696 abitanti al 31 dicembre 2025.
- 6) **DI DARE ATTO** che la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2023-2025, al netto del FCDE, è pari a € 3.283.997,95 e che la spesa di personale rilevante ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risultante dal rendiconto 2025, è pari a € 641.769,81.
- 7) **DI DARE ATTO** che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni del D.M. 17 marzo 2020, è pari al **19,54%**, a fronte del valore soglia del 28,60% previsto per la fascia demografica di appartenenza.
- 8) **DI DARE ATTO** che lo spazio finanziario teorico fino al raggiungimento del valore soglia risulta pari a € 297.453,60, ferma restando la verifica della sostenibilità pluriennale della spesa e del rispetto di tutti i vincoli finanziari e assunzionali vigenti.
- 9) **DI DARE ATTO** che, per la programmazione relativa al periodo 2026-2028, non trova applicazione il precedente limite di incremento derivante dalla Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, essendo cessato il relativo regime transitorio al 31 dicembre 2024.
- 10) **DI APPROVARE** l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale del PIAO 2026-2028, contenuta nella Sottosezione 3.3 e nel relativo allegato **“3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 11) **DI APPROVARE** la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato prevista nel citato allegato, comprendente, in particolare:
 - n. 1 unità dell'Area degli Operatori Esperti, a tempo pieno, nell'anno 2026;
 - 1 unità dell'Area degli Operatori Esperti, a tempo pieno, nell'anno 2027;
 - 1 unità dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo pieno, nell'anno 2027;
- 12) le ulteriori previsioni occupazionali riportate nell'allegato **“3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”**, ove confermate nell'ambito della programmazione complessiva dell'Ente.
- 13) **DI DARE ATTO** che, per l'anno 2026, la previsione di assunzione di n. 1 unità dell'Area degli Operatori Esperti viene programmata con decorrenza prevista dal 1° novembre 2026, in sostituzione dell'unità collocata a riposo con decorrenza dal 1° ottobre 2026.
- 14) **DI DARE ATTO** che le ulteriori assunzioni previste per gli anni 2027 e 2028 saranno attivate secondo le tempistiche indicate nell'allegato **“3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”**, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente e con la permanenza dei presupposti assunzionali.
- 15) **DI STABILIRE** che le procedure di reclutamento saranno individuate dai competenti uffici nel rispetto della legislazione vigente, del CCNL, del regolamento comunale sull'accesso agli impieghi e degli eventuali adempimenti preliminari previsti dalla legge, compresa, ove applicabile, la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
- 16) **DI DARE ATTO** che l'attivazione delle assunzioni programmate è subordinata alla verifica, da parte dei competenti Responsabili, della disponibilità finanziaria e della permanenza di tutti i requisiti e vincoli assunzionali vigenti al momento dell'effettivo avvio delle procedure.
- 17) **DI DARE ATTO** che la programmazione di cui al presente provvedimento dovrà essere verificata in relazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, alle relative

proiezioni pluriennali, alla capacità assunzionale, agli equilibri di bilancio e ai limiti di spesa di personale vigenti.

- 18) **DI DARE ATTO** che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, determinato secondo le modalità applicabili all'Ente, è pari a € 612.685,73 e che il rispetto del relativo limite sarà verificato secondo quanto risultante dagli allegati contabili, tenendo conto delle componenti di spesa escluse dalla normativa e delle disposizioni applicabili alle assunzioni effettuate nei limiti del D.M. 17 marzo 2020.
- 19) **DI DARE ATTO** che il dipendente matricola n. 85, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ha diritto alla conservazione del posto presso questa Amministrazione, senza retribuzione, per la durata di sei mesi, corrispondente al periodo di prova previsto presso l'Amministrazione comunale di destinazione, ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
- 20) **DI PREVEDERE**, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso temporaneo all'utilizzo di personale appartenente ad altra amministrazione locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per un periodo massimo di sei mesi e comunque entro il limite di 12 ore settimanali, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Area Tecnica e dei procedimenti in materia di Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente.
- 21) **DI DARE ATTO** che l'utilizzo del personale di cui al precedente punto è subordinato alla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, all'acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e al rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro, riposi, ferie, incompatibilità e conflitto di interessi.
- 22) **DI DARE ATTO** che l'utilizzo del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non costituisce una nuova assunzione a tempo indeterminato e dovrà essere attivato mediante apposito successivo atto gestionale.
- 23) **DI DARE ATTO** che, ove ricorrano i presupposti organizzativi e il personale utilizzato sia inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, potrà essere conferito un incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 15, comma 7, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
- 24) **DI DARE ATTO** che, prima dell'attivazione dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, il Responsabile competente dovrà verificare il rispetto dei limiti di spesa eventualmente applicabili, compreso il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nonché ogni eventuale esclusione o regime speciale risultante dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile applicabile al caso concreto.
- 25) **DI APPROVARE** gli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, relativi:
al **"3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale"**.
- 26) **DI DARE ATTO** che il documento **"3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale"** costituisce aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27 marzo 2026.
- 27) **DI CONFERMARE**, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, tutte le ulteriori previsioni del PIAO 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27 marzo 2026.
- 28) **DI DARE ATTO** che la programmazione aggiornata dovrà essere coordinata con il DUP 2026-2028, con il bilancio di previsione 2026-2028, con il PEG e con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

- 29) **DI DEMANDARE** ai Responsabili competenti l'adozione degli atti gestionali necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi gli atti relativi all'utilizzo del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e quelli necessari per l'avvio delle procedure di reclutamento previste dalla programmazione.
- 30) **DI DARE ATTO** che gli allegati contenenti dati personali saranno pubblicati esclusivamente nella misura necessaria ai fini della trasparenza amministrativa, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità istituzionali.
- 31) **DI DISPORRE**, in particolare, che nella versione destinata alla pubblicazione non siano riportati nominativi, numeri di protocollo, dettagli individualizzanti o altre informazioni relative al dipendente interessato dalle dimissioni, salvo che la loro indicazione sia strettamente necessaria e prevista dalla normativa; tali dati resteranno negli atti istruttori interni dell'Ente.
- 32) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce aggiornamento della Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2026-2028 e che, conseguentemente, il relativo testo aggiornato dovrà essere pubblicato e reso disponibile unitamente al PIAO.
- 33) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al sistema informativo competente per la comunicazione dei contenuti della programmazione del fabbisogno di personale, entro i termini prescritti dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
- 34) **DI DARE ADEGUATA INFORMAZIONE** alle Organizzazioni Sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), secondo quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigente.
- 35) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'apposita sezione del PIAO.
- 36) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili delle strutture interessate per gli adempimenti di competenza.
- 37) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **141**

Ufficio Proponente: **Ufficio Attività Finanziarie - Personale**

Oggetto: **1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028 AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE CAPACITA' ASSUNZIONALE PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI E DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Attività Finanziarie - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Beatrice Rossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Beatrice Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO AURIEMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LIETO